

N. R.G. 9393/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE

DECRETO

Nella causa n. r.g. **9393/2017**

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Innocenza Vono **Presidente**

Dott.ssa Eugenia Italia giudice relatrice ed estensore

Dott. Fabio Doro giudice

DECRETO

nella causa civile promossa con ricorso, depositato telematicamente in data 18.09.2017, in materia di protezione internazionale art. 3 comma 4 bis D.L. n. 13/2017 e artt. 35 e 35 bis D. Lgs. 25/2008, iscritta al n. 9393/2017 del Ruolo Generale,

da

assistito e difesa giusto il mandato in calce al presente atto dall'avv. Francesco Tartini di Treviso – TRTFNC63H13C957E ed elettivamente domiciliato in Venezia -Mestre, via Temanza n. 3/5 presso lo studio dell'avv. Antonello Mengato

Ricorrente

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona costituito tramite funzionario delegato

Resistente

in opposizione del provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in data 17.08.2017 notificato in data 28.08.2017,

MOTIVI

Il ricorrente, cittadino del Mali, oppone il provvedimento in epigrafe che gli ha negato sia la protezione internazionale ex artt. 5,7,8, d.l.vo 251/2007 sia la protezione sussidiaria ex art. 14 d.l.vo 251/2007 sia la protezione umanitaria ex art. 5 d.l.vo 286/1998.



In particolare il ricorrente chiede la protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. n. 251/07 in quanto riferisce di essere vittima di militanti della formazione paramilitare Mujao nell'area di Gao in cui risiedeva, e in relazione alla generale situazione di violenza e conflitto armato in cui versa il paese di origine; in subordine chiede la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/98 in relazione alla situazione di emergenza umanitaria del paese di provenienza, alla vulnerabilità personale e sociale, alle violenze subite in Libia e al percorso di integrazione svolto in Italia.

In via pregiudiziale, il ricorrente sollecita questo giudice a rimettere alla Corte Costituzionale questioni di illegittimità costituzionale in relazione ai seguenti profili.

In primo luogo, lamenta la violazione dell'art. 77 Costituzione del DL 17 febbraio 2017 n. 13 nel suo complesso e comunque in relazione alle modifiche apportate con l'art. 6 al D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. In particolare censura che le ragioni di urgenza rappresentate nel preambolo del Decreto Minniti vengono smentite dallo stesso testo di legge, che all'art. 21 – disposizioni transitorie, che prevede l'applicabilità di alcuni articoli, tra i quali l'art. 6 comma 1 lett. g) che per l'appunto introduce il nuovo art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008, solo ai procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale motivo è manifestamente infondato atteso che il decreto legge in sé prevedeva l'immediata entrata in vigore (art. 23 del d.l. 13/2017), come doveva essere e coerentemente con l'art. 15, 3 co., l. 400/1988, dove si richiede che i decreti contengano *“misure di immediata applicazione”*. Il co. 5 del menzionato articolo della legge 400 prevede la mera possibilità che non ci sia *vacatio legis* per la legge di conversione, ma la legge di conversione di per sé può poi disporre sull'entrata in vigore e ciò rientra nella discrezionalità del legislatore anche in ragione di esigenze di attuazione pratica.

Parte ricorrente lamenta che difetterebbe anche la *“straordinarietà”* dell'urgenza e necessità atteso che *“il trend crescente delle domande protezione Internazionale in Italia sia un fenomeno strutturale quantomeno nell'ultimo decennio, per quanto indubbiamente caratterizzato da picchi numerici più alti in corrispondenza di determinate crisi umanitarie, come le cd “primavere arabe” la guerra civile libica o quella siriana”*.

Anche tale profilo risulta manifestamente infondato.

I requisiti della necessità e dell'urgenza possono inerire al *“provvedere”* e non necessariamente al provvedimento, come la dottrina costituzionalistica ha evidenziato distinguendo una necessità relativa da una necessità assoluta, e, ancora, configurando una necessità soggettiva contrapposta a quella oggettiva.

In altri termini l'emergenza immigrazione è una circostanza oggettiva che può essere, alternativamente ovvero congiuntamente, frutto di una crescita esponenziale dei flussi migratori ovvero di scelte normative precedenti sbagliate e di gestione politica non efficace.

L'evento, qualsiasi sia la genesi, non elide la responsabilità né il potere del Governo di provvedere a fronte di una emergenza evidente, anche per il suo impatto sociale nonché per i costi di gestione.

Con un secondo motivo, parte ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'art. 6 lett g) che introduce il nuovo art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008 del DL 17 febbraio 2017 n. 13, in relazione alla previsione di trattare in via ordinaria i ricorsi in materia di protezione internazionale con il solo rito camerale ciò in quanto tale previsione sarebbe statuita in asserita violazione degli artt. 24 e 11 Cost nonché dell'art. 117 Cost., laddove richiama il rispetto del vincolo degli obblighi internazionali comunitari. In particolare il riferimento è ai c.d. *“parametri interposti”* di cui all'art. 6 CEDU che sancisce il diritto alla *“pubblicità dell'udienza”* nonché di cui all'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE (Carta di Nizza) che intende garantire un *“ricorso effettivo”*.



Parte ricorrente lamenta che la nuova disciplina introdotta dall'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 introduce un processo che per regola ordinaria ha natura cartolare e non prevede udienze, che diventano l'eccezione nei soli casi tassativamente previsti dal nuovo (in particolare si vedano l'art. 10 del D.lgs. 25/2008, dove tale residua possibilità di comparizione in udienza è rimessa alla mera discrezionalità del giudice; e l'art. 11 del D. Lgs. per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c)).

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce espressamente che il potere-dovere di rimessione alla Corte sussiste "qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale".

Orbene la questione prospettata in relazione alla lamentata assenza della fissazione dell'udienza di comparizione non risulta rilevante nel caso *de quo* in quanto al momento la videoregistrazione dell'audizione, resa avanti alla Commissione, non è disponibile, e ciò impone il giudice la fissazione dell'udienza.

Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'art. 6 lett g) del DL 17 febbraio 2017 n. 13 che introduce il nuovo art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008, in relazione alla previsione di trattare in via ordinaria i ricorsi in materia di protezione internazionale con il solo rito camerale e con ciò violando il principio di ragionevolezza e il divieto di discriminazione; infatti, secondo quanto eccepito dal ricorrente, il processo di volontaria giurisdizione non ha regole predeterminate dal legislatore (a differenza degli altri riti) ed è affidata al potere discrezionale ed insindacabile del Giudice la stessa formazione della prova alla base del diritto portato in giudizio. Pertanto la previsione di un tale procedimento per la definizione che riguardano diritti fondamentali risulterebbe lesiva dell'art. 3 e dell'art. 117 Cost laddove esso ancora una volta impone il rispetto degli obblighi internazionali (l'art. 14 CEDU e l'art. 21 della Carta di Nizza).

La censura di parte ricorrente non è disgiunta dalla doglianza in relazione alla circostanza che il procedimento non prevede la possibilità di impugnazione in Corte di Appello.

La questione è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

Il risalente ma già consolidato orientamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 543 del 1989) afferma che " *il procedimento camerale non è di per se in contrasto con il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo è variamente configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi, <purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione>, cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti (ordinanza n. 748 del 1988, sentenze nn. 103 del 1985, 202 del 1975, 119 del 1974, 126 del 1971, 16 del 1970, 122 del 1966, 5 del 1965, 46 del 1957)*". " *L'adozione della procedura camerale, anche nei casi in cui si è in presenza di elementi della giurisdizione contenziosa, risponde dunque a criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il legislatore compie circa l'opportunità di adottare determinate forme processuali in relazione alla natura degli interessi da regolare ed, in quanto tale, sfugge quindi al sindacato di questa Corte <nei limiti in cui, ovviamente, non si risolve nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza> (ordinanza n. 748 del 1988 e sentenza n. 142 del 1970)*".

Nel caso di specie, è prevista la partecipazione in giudizio del ricorrente, del Ministero dell'interno, presso la Commissione o Sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché del Pubblico Ministero.

Sia al Pubblico Ministero che al Ministero dell'Interno è concesso il termine di venti giorni dalla comunicazione ovvero notificazione a cura della Cancelleria per depositare nota contenente le proprie deduzioni.



Successivamente alla scadenza di tale termine, il ricorrente può replicare entro il termine di venti giorni, con una nota difensiva, anche al fine di specificare le ragioni dell'eventuale richiesta di audizione.

Alla luce della disciplina poc'anzi descritta, può ritenersi che il contraddittorio sia ampiamente garantito ed è destituito di fondamento il rilievo per cui, nella disciplina *de quo*, il procedimento camerale sarebbe affidato al "potere discrezionale ed insindacabile" del Giudice, a fronte di un così ben serrato scambio di note difensive.

Quanto all'omessa previsione dell'impugnazione in Appello, occorre osservare che il doppio grado di giudizio non è coperto di garanzia costituzionale (sentenze nn. 80 del 1988, 78 del 1984 e 186 del 1980). In ogni caso la questione risulta irrilevante in questa fase del processo.

P.Q.M

non definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui al punto 1) e 3) del ricorso;
- 2) dichiara non rilevante la questione di costituzionalità di cui al punto 2) del ricorso;
- 3) rimette al giudice relatore per la prosecuzione del processo

Venezia, 7 dicembre 2017

Il Presidente

Dr.ssa Innocenza Vono

